

COMUNE DI PESCATO

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/10/1998)

(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/1999)

PARTE I

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità, di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 53 del 28.10.1998.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - ◆ occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - ◆ occupazione di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e termini di legge una servitù di pubblico passaggio;
 - ◆ occupazioni con passi carrabili, accessi carrabili e manufatti simili;
 - ◆ occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - ◆ occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) i criteri per la determinazione del canone;
 - c) agevolazioni speciali;
 - d) esenzioni;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.

Art. 2 - Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. La concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attuazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate, a ciò destinate.

Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi di legge, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda di concessione deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della collettività.
 - h) L'Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, a titolo di garanzia per i danni che potrebbero derivare dall'occupazione del suolo pubblico.

Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico, del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata, a pena di archiviazione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e comunque entro il termine che verrà indicato nella stessa.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove per la particolarità dell'occupazione si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Art. 7 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente (Ufficio Entrate) la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento.

Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - ◆ marca da bollo
 - ◆ spese di sopralluogo (se effettuato)
 - ◆ deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

L'entità della cauzione se richiesta, è stabilita di volta in volta dall'Ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - ◆ la durata dell'occupazione. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - ◆ la misura dello spazio concesso (espressa in metri quadrati o metri lineari);
 - ◆ l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - ◆ le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione/autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o alla revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario, di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Per le occupazioni permanenti, l'Amministrazione Comunale dovrà esprimersi sulla concessione/autorizzazione o sul diniego, entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 6, comma 2.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Ove, per la concessione della stessa area siano state presentare più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 10 - Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione, ed in particolare ha l'obbligo di:
 - ◆ versamento del canone alle scadenze previste;
 - ◆ esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o ad altro personale dei competenti uffici comunali, l'atto che legittima l'occupazione;
 - ◆ divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - ◆ sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dall'occupazione;
 - ◆ eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune, con addebito delle spese;
 - ◆ mantenere e lasciare in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa o che ha occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, e trasportare i rifiuti ingombranti al Centro di raccolta differenziata.

Art. 11 - Revoca, modifica e rinuncia della concessione /autorizzazione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Per la restituzione del deposito cauzionale, se richiesto, restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 3.

Art. 12 - Decadenza della concessione/autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione:

- ◆ le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- ◆ la violazione delle norme di legge o regolamentari, dettate in materia di occupazione dei suolo;
- ◆ l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione/autorizzazione;
- ◆ il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti.

Sono cause di estinzione della concessione:

- ◆ la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ◆ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 13 - Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata.

Art. 14 - Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento :
 - ◆ 60 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti;
 - ◆ 5 giorni lavorativi prima della scadenza , se trattasi di occupazioni temporanee.
3. La domanda di rinnovo deve sempre contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di concessione.

Art. 15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazione

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto, delle relative spese.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 17 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazione d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione/concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione/concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 26 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 18 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree sportive, nei parchi e giardini pubblici, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, nonché su aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee con qualsiasi altro manufatto poste in essere da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi.

Art. 19 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione all'entità dell'area o dello spazio occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Nei casi di uso comune, il canone può essere corrisposto da un solo soggetto a nome e per conto di tutti.

Art. 20 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) sono temporanee le occupazioni aventi durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate a canone annuale. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno, anche se l'occupazione, nell'arco della giornata, è di durata inferiore alle 24 ore. Fanno eccezione le occupazioni dei mercati settimanali il cui canone deve essere applicato in misura proporzionale alle ore di occupazione dell'area.
3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - ◆ classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
 - ◆ entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari
 - ◆ durata dell'occupazione
 - ◆ valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa
 - ◆ valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, determinate avendo come riferimento gli elementi innanzi specificati, sono indicate nell'apposito Allegato "A" al presente Regolamento.

Art. 22 - Classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazione di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade le aree e gli spazi pubblici del Comune sono suddivise in n. 2 categorie, come da elenco di classificazione , allegato "B", al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, dotazione di servizi pubblici e vicinanze ai pubblici uffici.
2. Il canone è graduato nelle seguenti proporzioni:
 - ◆ prima categoria 100%
 - ◆ seconda categoria 90%.

Art. 23 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, indicata nel provvedimento di concessione/autorizzazione, espressa in metri quadrati o metri lineari e alla durata dell'occupazione.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o metro lineare.
3. L'importo del canone è arrotondato alle £. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se è superiore.

Art. 24 - Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della relativa Superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Passi Carrabili.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati, può concedere un'area di rispetto, antistante l'accesso, che dà diritto, subordinatamente al versamento del canone di concessione, al rilascio del cartello segnaletico per il divieto di sosta da apporsi obbligatoriamente, sull'area antistante l'accesso .

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla TOSAP.

Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della larghezza dell'accesso alla proprietà privata per la profondità di un metro "convenzionale".

2. Occupazioni del soprasuolo con mezzi pubblicitari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultanti dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3. Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in sede di prima applicazione del predetto onere (intendendosi per tale le prime due annualità), sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.250 per utente. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000. A decorrere dal terzo anno, la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50%.

4. Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

5. Occupazione in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinate in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

6. Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo.

2. Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3. Spettacoli viaggianti

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Non sono computabili nella superficie soggetta a canone le occupazioni con i veicoli destinati al ricovero delle persone, per tutta la durata della concessione.

Le superfici computabili ai fini del canone sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq..

4. Commercio in forma itinerante

Per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche che preveda la sosta per il tempo strettamente necessario alla consegna della merce ed alla riscossione del prezzo, non è necessaria alcuna autorizzazione. Tale tipo di commercio non è soggetto a canone.

5. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa ad uso cantiere.

6. Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sportive, feste popolari, festival ecc.

Per le occupazioni realizzate in occasione dell'organizzazione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, feste popolari, festival ecc., la superficie di riferimento per l'applicazione del canone è quella effettivamente occupata dalle attrezzature (tende, padiglioni, stand ecc.).

Il canone si applica anche se l'occupazione è realizzata su aree, impianti o strutture di proprietà del Comune concesse in uso alle associazioni in base a convenzione.

Per le associazioni convenzionate, il canone, si applica solo per le manifestazioni che non risultano tra le finalità della convenzione. Il Responsabile dell'Associazione può con apposita nota evidenziare gli scopi della richiesta di occupazione.

Art. 25 - Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, Comunità Montane, Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici, o privati o associazioni senza fini di lucro e che abbiano finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, o raccolta fondi per finanziare la ricerca scientifica o medico scientifica
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie
- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati
- d) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 2 ore o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune, nonché le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
- f) le occupazioni di aree cimiteriali
- g) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap
- h) le occupazioni per manifestazioni (Mostre, fiere ecc.), organizzate o patrociniate dall'Amministrazione Comunale, non aventi fini di lucro
- i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose
- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a 6 ore
- k) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno, effettuate in occasione di processioni, festività, celebrazioni o ricorrenza, purché siano posti in contenitori facilmente movibili
- l) occupazioni per operazioni di trasloco e potatura del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.
- m) le occupazioni con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile nonché le tende solari poste a copertura di balconi, se afferenti unità abitative, e le tende solari degli esercizi commerciali.
- n) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche o di propaganda politica, purché lo spazio occupato non sia superiore a mq. 10.
- o) i passi pedonali e gli accessi pedonali, aventi larghezza inferiore a mq. 1,50.

Art. 26 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
3. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI PESCATO - SERVIZIO DI TESORERIA - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE DI SPAZI AREE PUBBLICHE" con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna l'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a £. 2.000.000 (duemilioni).

Art. 27 - Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 100 % del canone.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile di cui all'art. 29 del presente regolamento.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione

delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 28 - Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva del canone si rinvia alle disposizioni del regolamento generale delle entrate.

Art. 29 - Rimborsi

Le richieste di rimborso dei canoni versati in eccedenza o comunque non dovuti, devono essere inoltrate entro un anno dall'avvenuto pagamento.

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 31 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità fino alla scadenza, semprechè non contengano disposizioni in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione e contestuale comunicazione al titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. Per il primo anno di applicazione del canone, la scadenza indicata all'art. 25, comma 1, del presente regolamento è prorogata al 30 settembre 1999.

Art. 32 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

Allegato A - Tariffe

Allegato B - Classificazione delle strade